



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 404 DEL 08/10/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA DI RAVECCA CIV. 4 INTERNI 4 E 6, CAUSA DANNI DA INCENDIO.

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLE MISURE DI INTERDIZIONE DELL'APPARTAMENTO DI VIA RAVECCA CIV. 4 INTERNO 6, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 12/09/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva segnalazione d'intervento dei Vigili del fuoco presso Via di Ravecca 4 (prot.U.0029846.12-09-2026.h.08:40 assunto agli atti con Prot. 0461802.E del 14/09/2026), causa incendio;
- in pari data, al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo e accertava che l'incendio, sviluppatosi nel locale soggiorno dell'appartamento dell'interno 4, aveva interessato un'ampia porzione delle strutture orizzontali del solaio ligneo interposto con il soprastante appartamento interno 6, e causato evidenti danni da fumo nel restante ambito dell'unità immobiliare;
- constatati lievi danni da fumo nel soprastante interno 6, ove in via precauzionale erano stati evacuati gli inquilini, in considerazione dello stato generale degli appartamenti a

Documento sottoscritto digitalmente

seguito delle conseguenze dell'incendio e del calore che ha interessato il soffitto ligneo dell'interno 4, al fine di tutelare l'incolumità pubblica si confermava quanto già disposto dai Vigili del Fuoco in sede del loro intervento e, dunque, la chiusura e lo sgombero degli appartamenti interni 4 e 6 di Via di Ravecca civ.4;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 12/09/2026 – rif. prot. n. 0469620.U del 16/09/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. n. 0464962.U del 15/09/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 12/09/2026, concordemente a quanto disposto dai Vigili del Fuoco e, successivamente, con la Nota Prot. n. 0464962.U del 15/09/2026 – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – la chiusura e lo sgombero per:

- appartamenti siti in Via di Ravecca civ.4 interni 4 e 6, causa incendio;

Vista, inoltre, l'Attestazione di messa in sicurezza parziale e la Relazione Tecnica

Descrittiva dell'appartamento interno 6 di Via di Ravecca 4 - di cui al protocollo n. 0476930.E del 18/09/2026 - nella quale il tecnico incaricato attesta le opere eseguite, tra cui la messa in opera di idonea puntellatura del solaio ligneo nel sottostante appartamento interno 4;

Preso atto altresì della Relazione Tecnica del sopralluogo propedeutico alla revoca parziale – svolto in data 17/09/2026 dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità – di cui al prot. n. 0484083.U del 17/09/2026, dalla quale emerge l'avvenuta verifica da parte dell'Ufficio di quanto presentato dal tecnico nella sopra citata dichiarazione di messa in sicurezza prot. n. 0476930.E del 18/09/2026 con richiesta di revoca parziale delle disposizioni interdittive;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle disposizioni interdittive è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota prot. n. 0478326.U del 18/09/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato.

ORDINA CONTESTUALMENTE

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la Nota prot. n. 0478326.U del 18/09/2026, la revoca della chiusura e dello sgombero per il solo appartamento sito all'interno 6 del civ. 4 di Via di Ravecca nonché la conferma delle disposizioni interdittive e di sgombero per l'interno 4.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro EST;
- al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si rappresenta che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza, ovvero dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio se dovuta, ai sensi degli artt. 29, 41 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.